

# **REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO**

Il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Palermo

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198;

Vista la determinazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 aprile 2008 con la quale si è deliberata l'istituzione del Comitato per le Pari Opportunità presso ciascun Consiglio Giudiziario;

Visto l'art. 10 del regolamento del Consiglio Giudiziario di Palermo;

Vista la circolare del CSM relativa alla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il periodo 2009-2011;

adotta il seguente:

## **REGOLAMENTO**

### **Art. 1 Composizione**

Il Comitato per le Pari Opportunità è composto da:

-un/una componente del Consiglio Giudiziario, nominato tra i magistrati eletti, che assume le funzioni di Presidente;

-quattro magistrati del distretto di Palermo, di cui almeno la metà donne, svolgenti preferibilmente funzioni tra loro diversificate, designati dalla Giunta Distrettuale dell'ANM e, se esistente, dalla sezione locale dell'Associazione Donne Magistrato Italiana, previo concerto tra di loro;

-una donna avvocato, nominata dal C.P.O. istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo,

-un'esperta in materia di parità, designata dalla consigliera regionale di parità o dal C.P.O. presso la Regione Siciliana;

-una componente del CPO costituito tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari presso la Corte d'Appello o, in mancanza di detto CPO, su designazione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale previsto dall'art. 43 Codice pari opportunità, ovvero – ove questo non provveda alla designazione – su indicazione del Dirigente Amministrativo della Corte;

I componenti designati restano in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Giudiziario nel cui ambito sono stati nominati e sono prorogati di diritto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio Giudiziario di nuova elezione ovvero, per i non magistrati, da parte degli organismi cui compete la designazione.

In caso di dimissioni di un componente dall'incarico in data antecedente la cessazione del mandato gli organismi competenti alla nomina provvederanno tempestivamente alla sua sostituzione, senza che ciò determini la sospensione dell'attività del Comitato e sempre che sia possibile la formazione delle previste maggioranze.

Il Presidente designa il Vice Presidente; il comitato nomina tra i suoi componenti diversi dal Presidente e dal Vice Presidente un segretario.

### **Art. 2 – Funzioni e compiti**

Il CPO svolge le proprie funzioni mediante l'adozione di deliberazioni a carattere propositivo e consultivo non vincolante, aventi ad oggetto l'individuazione e la prevenzione di forme di discriminazione per ragioni di genere.

Interviene in tutti i settori dell'amministrazione giudiziaria del distretto per perseguire finalità di realizzazione di una politica di parità di genere nel settore giudiziario. Più specificatamente:

-nell'area di competenza dei Consigli Giudiziari, affinché nella materia tabellare sia assicurato il rispetto di quanto previsto dalle tabelle sull'organizzazione degli Uffici al fine di garantire la concreta attuazione delle previsioni dirette a contemperare le esigenze di organizzazione e funzionalità degli uffici con le esigenze di accudimento familiare e di tutela della gravidanza.

In tale settore svolge un'azione preventiva di vigilanza per evitare che nell'organizzazione degli uffici si verifichino situazioni di "segregazione di genere" e che le valutazioni periodiche di professionalità di magistrati donne in astensione per maternità, oppure in congedo per motivi parentali, possano risentire di pregiudizi svalutativi e discriminanti. Inoltre, il Comitato potrà essere investito di problematiche specifiche, attinenti al genere, dal singolo magistrato interessato, dal Consiglio Giudiziario, dal Presidente della Corte d'Appello ed anche di propria iniziativa sulla scorta di dati pervenuti alla sua conoscenza.

-Nell'area conoscitiva, il Comitato può raccogliere ed interpretare dati riguardanti la parità di interesse dei magistrati del distretto, valutando all'esito se trasmettere una segnalazione al Consiglio Giudiziario.

-Nell'area della formazione decentrata vigila per garantire che l'attività formativa a livello decentrato sia sempre orientata al rispetto del principio di parità e garantisca l'accesso e lo svolgimento degli incontri di studio con modalità pratiche tali da conciliare aggiornamento professionale e vita familiare e da sollecitare la partecipazione egualitaria di tutti i magistrati.

Può suggerire al Comitato scientifico del C.S.M. ed ai Magistrati referenti per la formazione decentrata l'effettuazione di incontri di studio per promuovere la conoscenza della normativa a tutela delle pari opportunità e diffondere una cultura organizzativa di valorizzazione delle capacità ed attitudini di magistrati uomini e donne.

### **Art. 3 acquisizione di informazioni.**

Al fine di attuare le funzioni istituzionali conferitegli, il Comitato accede alle informazioni sui magistrati e sugli uffici del distretto ed a tutti i documenti correlati, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza.

Tramite richiesta avanzata dal suo Presidente, può prendere visione ed ottenere copia dei dati statistici, delle tabelle di organizzazione degli uffici del distretto, dei progetti organizzativi degli uffici di Procura, dei documenti di cui può avvalersi il Consiglio Giudiziario, degli ordini di servizio e delle circolari diramate.

Può altresì acquisire ulteriori informazioni mediante indagini conoscitive, ricerche e analisi per aggiornare i dati relativi alla distribuzione del numero ed alla situazione lavorativa dei magistrati nei singoli uffici giudiziari.

### **Art. 4 Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del segretario.**

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori; predispone l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto delle istanze, proposte e richieste giunte presso la segreteria del Consiglio Giudiziario e protocollate in ordine cronologico.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento; può svolgere le funzioni di rappresentanza del Comitato su delega del Presidente.

Il Segretario svolge funzioni di assistenza al Presidente e di coordinamento; cura la redazione del verbale.

#### **Art. 5 – Modalità di funzionamento**

La prima riunione del Comitato è convocata dal Presidente ed in tale seduta vengono designati il Segretario e il Vice Presidente.

Le assenze alle sedute devono essere giustificate, anche mediante comunicazioni mediante posta elettronica. La mancata partecipazione in assenza di giustificazione a tre sedute consecutive, oppure a quattro sedute nel corso di un anno, comporta la decadenza dalla carica e la sostituzione del componente decaduto.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi su impulso del Presidente o del suo delegato.

L'avviso della convocazione ordinaria è effettuato per iscritto e spedito mediante posta elettronica almeno dieci giorni prima con l'ordine del giorno a cura della segreteria del Consiglio Giudiziario.

Su iniziativa del Presidente, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei componenti con indicazione specifica degli argomenti da trattare, possono essere indette sedute straordinarie: in tali casi l'avviso di convocazione può essere inoltrato sino a due giorni prima della riunione.

Di ogni riunione del Comitato, a cura del segretario, oppure, in caso di sua assenza, di altro componente presente designato dal Presidente, viene redatto un verbale contenente l'indicazione dei presenti, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte, dell'esito delle votazioni e delle eventuali posizioni di minoranza.

Le riunioni sono valide se vi sono presenti la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, in forma palese, dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia.

#### **Art. 6 – Sede e strumenti di funzionamento**

Il Comitato ha sede presso la Corte d'Appello di Palermo e si avvale dell'ufficio di segreteria del relativo Consiglio Giudiziario.

#### **Art. 7. - Modifiche**

Le proposte di modifica al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei componenti del Comitato.